



COMUNE DI BOLOGNOLA

Provincia di Macerata

Via L. Maurizi, 21- 62035 Bolognola

tel e fax 0737/520225 - C.F. 81000910430

P. Iva 00347620437 E mail comune@bolognola.sinp.net

REGOLAMENTO DI POLIZIA RURALE

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 44 DEL 11.11.2019

INDICE GENERALE

- Art. 1 Oggetto del Regolamento e ambito di applicazione
- Art. 2 Il servizio di polizia rurale
- Art. 3 Commissione Agricoltura e Territorio
- Art. 4 Pulizia dei terreni incolti
- Art. 5 Accensione dei fuochi nei fondi
- Art. 6 Aratura dei terreni- Distanze di rispetto dalle strade e dai canali nell'esercizio dell'attività agricola
- Art. 7 Tutela e manutenzione dei fossi e dei canali
- Art. 8 Gestione del deflusso delle acque piovane
- Art. 9 Atti vietati sulle strade
- Art. 10 Siepi e alberi prospicienti le strade
- Art. 11 Piantumazioni ai confini
- Art. 12 Irrigazione
- Art. 13 Irrorazione con prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti
- Art. 14 Deriva di prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti
- Art. 15 Rifornimento, lavaggio, scarico e manutenzione delle attrezzature irroranti
- Art. 16 Smaltimento dei contenitori vuoti di prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti
- Art. 17 Conservazione dei prodotti fitosanitari
- Art. 18 Violazioni reiterate
- Art. 19 Sanzioni pecuniarie
- Art. 20 Esercizio del pascolo
- Art. 21 Modalità e condizioni per il pascolo
- Art. 22 Periodi di Pascolo
- Art. 23 Monticazione e Demonticazione
- Art. 24 Vertenze giudiziarie e morosità
- Art. 25 Monticazione abusiva
- Art. 26 Sanzioni accessorie
- Art. 27 Entrata in vigore
- ALLEGATO 1 – Distanze di rispetto per le acque pubbliche delle piantumazioni
- ALLEGATO 2 – Distanze per la piantumazione ai bordi delle proprietà



COMUNE DI BOLOGNOLA

Provincia di Macerata

Via L. Maurizi, 21- 62035 Bolognola

tel e fax 0737/520225 - C.F. 81000910430

P. Iva 00347620437 E mail comune@bolognola.sinp.net

Art. 1

Oggetto del Regolamento e ambito di applicazione

1. Il presente regolamento ha lo scopo di dettare norme idonee a garantire, nel territorio comunale, la sicurezza dell'attività agricola e la conservazione del territorio, concorrendo alla tutela dei diritti dei privati in armonia alla tutela dei diritti dei privati in armonia con il pubblico interesse. In particolare le norme perseguono l'obiettivo di rendere compatibile l'attività agricola con la tutela attiva dell'ambiente attraverso la salvaguardia e la manutenzione dei fossi, dei canali, dei rii comunque denominati e delle altre opere di drenaggio a difesa del territorio, il corretto utilizzo dei prodotti fitosanitari, la salvaguardia delle strade e di altri manufatti di uso pubblico.
2. Il presente regolamento trova applicazione su tutto il territorio comunale, sul quale viene svolta qualsiasi attività agricola. Ogni attività od opera compresa nel presente regolamento dovrà comunque rispettare le norme di settore e i vincoli ambientali, paesaggistici, idrogeologici o comunque previsti dalla normativa vigente.
3. Oltre alle disposizioni del presente regolamento debbono essere osservati gli ordini che in materia saranno dati dall'autorità comunale competente.

Art. 2

Il servizio di polizia rurale

1. Il servizio di polizia rurale consiste nel complesso delle funzioni espletate per assicurare, nell'ambito del territorio comunale, l'applicazione e l'osservanza delle leggi e dei regolamenti dello Stato, della Regione, nonché delle norme del Comune, al fine di coniugare l'esercizio dell'attività agricola con il rispetto della tutela dell'ambiente e degli ecosistemi, in sintonia con i principi dello sviluppo sostenibile nonché del diritto di proprietà, nell'interesse generale della cultura, della tradizione agraria e della vita sociale delle campagne.
2. La vigilanza sul rispetto delle norme di polizia rurale è garantita dal personale di polizia locale, nonché dagli Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria nell'ambito delle rispettive competenze.
3. Al Sindaco, salvo i poteri straordinari esercitati ai sensi degli articoli 50 e 54 del D. Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, è demandata la facoltà di emettere ordinanze finalizzate all'applicazione e al rispetto delle norme del presente regolamento, che abbiano il carattere della generalità.
4. Fatte salve le sanzioni previste da leggi e regolamenti dello Stato e della Regione e da altre norme gerarchicamente sovraordinate a quelle comunali, le ordinanze finalizzate

all'applicazione e al rispetto delle norme del presente Regolamento sono emanate dal funzionario incaricato quando sono destinate ad un soggetto determinato.



COMUNE DI BOLOGNOLA

Provincia di Macerata

Via L. Maurizi, 21- 62035 Bolognola

tel e fax 0737/520225 - C.F. 81000910430

P. Iva 00347620437 E mail comune@bolognola.sinp.net

Art. 3

Commissione Agricoltura e Territorio

1. Il Comune costituisce la commissione Agricoltura e Territorio con funzioni consultive.
2. Detta commissione, presieduta dal Sindaco o dall'Assessore delegato sarà formata da un minimo di due ad un massimo di sei membri, oltre al Sindaco o Assessore delegato. I membri verranno scelti tra il personale degli ordini professionali, più strettamente coinvolti con le tematiche affrontate nel presente Regolamento, quali Architetti, Avvocati, Agrotecnici, Periti Agrari, Dott. Forestali nonché tra il Personale della polizia locale.

Art. 4

Pulizia dei terreni incolti

1. I luoghi di uso comune dei fabbricati, le aree scoperte di uso privato, i terreni non edificati devono essere tenuti puliti e rispettosi del comune decoro dai rispettivi proprietari o conduttori.
2. I proprietari ovvero coloro che hanno la disponibilità di terreni non edificati, qualunque sia il loro uso e destinazione, devono conservarli costantemente liberi da rifiuti anche se abbandonati da terzi. E' fatto obbligo conservare i terreni costantemente puliti evitando il sorgere di rovi, erbe infestanti, ecc. provvedendo all'esecuzione di almeno due sfalci nel periodo estivo o comunque evitare di lasciarli in evidente stato di abbandono per impedire, tra l'altro, il proliferare di insetti, ratti, biscie ecc.
3. In caso di inadempienza l'autorità competente con propria ordinanza intima la pulizia delle aree assegnando un termine congruo per l'esecuzione del lavoro. Nel caso di ulteriore inosservanza, salva l'applicazione della relativa sanzione pecuniaria, l'amministrazione comunale provvede alla pulizia rimettendone i costi ai proprietari o conduttori.

Art. 5

Accensione di fuochi nei fondi

1. Nei centri abitati, così come definiti dal Codice della Strada, è vietato accendere fuochi per lo smaltimento della sterpaglia, dei residui della potatura, dei residui della manutenzione e taglio delle siepi, dei residui colturali. Lo smaltimento di questi residui dovrà avvenire mediante il loro conferimento presso i centri di raccolta predisposti dal Comune.
2. Fuori dei centri abitati lo smaltimento di cui al comma 1 potrà avvenire quando i residui risultano essere secchi, nel rispetto di quanto stabilito dalla regolamentazione di riferimento della Regione Marche e del Parco Nazionale dei monti Sibillini nonché dei limiti di cui all'art. 182 c. 6 bis del D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152. Il proprietario dovrà adottare le precauzioni indispensabili per prevenire incendi e non arrecare danni a persone e cose. A tal fine il cumulo del materiale destinato all'abbruciamento deve essere collocato ad una distanza minima di 100 metri da strade e luoghi pubblici, dalle ferrovie, dalle abitazioni, dagli edifici, dai boschi, dalle piantagioni, dalle siepi e da qualsiasi deposito di materiale infiammabile o combustibile.



COMUNE DI BOLOGNOLA

Provincia di Macerata

Via L. Maurizi, 21- 62035 Bolognola

tel e fax 0737/520225 - C.F. 81000910430

P. Iva 00347620437 E mail comune@bolognola.sinp.net

3. Il proprietario del fondo o il conduttore deve assicurare la presenza ininterrotta di un adeguato numero di persone maggiorenni durante lo svolgimento di tutte le operazioni di abbruciamento, fino al completo spegnimento dei fuochi, onde evitare ogni pericolo di riaccensione.
4. Nelle giornate ventose le operazioni di accensione ed abbruciamento non sono consentite.
5. Le aziende agricole e le aziende per la manutenzione del verde dovranno smaltire i materiali di risulta presso i centri ovvero siti autorizzati.
6. La bruciatura nei fondi di teli, legacci, sacchi, imballaggi e rifiuti di qualsiasi natura, è punita come smaltimento di rifiuti non autorizzato ai sensi del D.Lgs. 3 Aprile 2006 n. 152.

Art. 6

Aratura dei terreni

Distanze di rispetto dalle strade e dai canali nell'esercizio dell'attività agricola

5. L'aratura dei terreni in pendio, nei pressi delle strade, dovrà essere effettuata a scolare a monte della strada, onde evitare il pregiudizievole accumulo di terreno, a colmare a valle della stessa per evitare l'eccessiva asportazione di terreno. Il solco di aratura deve correre parallelo alla strada e la zolla prodotta dal solco dovrà essere rivolta al lato opposto della strada.
6. E' vietato occupare le strade pubbliche o ad uso pubblico con trattori e macchine agricole operatrici per l'effettuazione di manovre attinenti le attività agricole.
7. Le scarpate dei fondi laterali alle strade o ai fossi devono essere mantenute in stato tale da impedire lo scoscendimento dei terreni, l'ingombro della sede stradale, delle sue pertinenze (fossi, canalette ecc.) o dei fossi. Devono altresì essere mantenuti sgombri i fossi dal terreno che vi fosse eventualmente caduto in modo da garantire il libero deflusso delle acque.

Art. 7

Tutela e manutenzione dei fossi e dei canali

1. Sono proibiti l'alterazione dei fossi laterali alle strade e delle loro sponde, lo scavo di nuovi fossi, l'intubamento anche parziale e precario di quelli esistenti compreso quello di praticarvi terrapieni o passaggi, salvo il permesso dell'Autorità competente.
2. E' vietato sbarrare, intercettare o costruire qualsiasi opera sui corsi d'acqua superficiali, canali e fossi senza l'autorizzazione dell'Autorità competente.
3. Ai proprietari o ai conduttori del fondo ed ai frontisti di corsi d'acqua pubblici (fiumi e torrenti) è fatto obbligo di evitare l'esecuzione di opere in alveo e ogni alterazione della vegetazione ripariale nella fascia di m 10 dal ciglio di sponda o dal piede esterno dell'argine, salvo autorizzazione dell'Ente Competente.
4. I proprietari o conduttori del fondo, i frontisti e tutti coloro che hanno un diritto reale di godimento sui terreni, sono tenuti a mantenere in piena efficienza i fossi di guardia, di scolo, le cunette stradali in corrispondenza degli accessi ai fondi e tutte le altre opere di sistemazione, liberandoli dai residui di lavorazione dei terreni nonché dalle foglie e dal terriccio in essi accumulatisi così da garantire il naturale deflusso delle acque. Tali obblighi sussistono



COMUNE DI BOLOGNOLA

Provincia di Macerata

Via L. Maurizi, 21- 62035 Bolognola

tel e fax 0737/520225 - C.F. 81000910430

P. Iva 00347620437 E mail comune@bolognola.sinp.net

anche per i terreni a coltura agraria nei quali siano state sospese, temporaneamente o permanentemente, le lavorazioni del suolo.

5. Negli interventi di manutenzione dei fossi stradali è necessario operare in modo da non incidere in nessun caso il piede della scarpata sovrastante, eventualmente riducendo, ove indispensabile, la superficie della sezione del fosso medesimo.

6. Ai proprietari di fossi e/o canali privati, di corsi d'acqua privati, naturali o no, o ai loro aventi causa, è fatto obbligo di provvedere alla pulizia dalla vegetazione in modo tale da renderli sgombri dall'eccessiva proliferazione e da evitare il formarsi di depositi di materiali vari che impediscano, anche nel caso di intensificazione dei flussi idrici, il naturale deflusso delle acque, impedendone la fuoriuscita nelle aree circostanti.

8. I fossi di proprietà privata e i tombini prospicienti strade pubbliche o di uso pubblico devono essere spurgati almeno una volta all'anno e, occorrendo, anche più volte, a cura e spese dei proprietari o dei conduttori dei fondi.

9. Fatto salvo quanto previsto dal comma seguente, al fine di salvaguardare la capacità di regimazione delle acque meteoriche, è fatto divieto ai proprietari, ai conduttori dei fondi e a tutti coloro che hanno un diritto reale di godimento sui terreni di sopprimere fossi e canali o di intubarli, totalmente o parzialmente, senza l'autorizzazione dell'Ente competente.

10. Nelle ricomposizioni fondiarie e sistemazioni agrarie è fatto obbligo di ricostituire ai margini dei nuovi fondi una rete di affossature che garantisca almeno la preesistente capacità di invaso complessiva dell'area oggetto dell'intervento.

11. Qualora da un evento meteorico che non abbia il carattere della eccezionalità riconosciuta con decreto, derivino danni a manufatti o proprietà altrui, scaturisce la responsabilità a carico del proprietario o del conduttore del fondo che sono tenuti alla rifusione dei danni prodotti qualora non siano state messe in atto le indicazioni di cui al presente articolo e salvo i casi di cui agli artt. 426 e 427 del Codice Penale.

12. In prossimità dei corsi d'acqua è vietato il deposito ancorché temporaneo di materiali che potrebbero disperdersi nel corso d'acqua stesso.

Art. 8

Gestione del deflusso delle acque piovane

1. Al fine di garantire un'appropriata sistemazione del terreno per lo smaltimento delle acque in eccesso, idonea a prevenire fenomeni di dissesto anche nel caso di eventi atmosferici ordinari, le acque piovane che cadono sui terreni, coltivati o no, devono essere regimate dai proprietari o dai conduttori dei fondi, attraverso la realizzazione di fossi di scolo (scoline).

2. Le scoline devono essere realizzate in funzione delle caratteristiche specifiche dell'appezzamento e dimensionate per lunghezza della sezione e pendenza in modo tale da garantire il deflusso regolare delle acque intercettate fino al collettore di destinazione.

3. Le scoline che si dimostrino o fossero incapaci di contenere l'acqua che in esse confluisce e di smaltirla senza danni a terzi o alle cose, dovranno essere convenientemente, allargate, approfondite e opportunamente regimate.

Art. 9

Atti vietati sulle strade



COMUNE DI BOLOGNOLA

Provincia di Macerata

Via L. Maurizi, 21- 62035 Bolognola

tel e fax 0737/520225 - C.F. 81000910430

P. Iva 00347620437 E mail comune@bolognola.sinp.net

1. Salvo quanto previsto dal vigente Codice della Strada , sulle strade comunali e vicinali è vietato:

- a) condurre trattori cingolati che non siano muniti di sovrappattini o che abbiano ruote metalliche non protette da parti lisce;
- b) trainare a strascico legname, fascine o altro materiale a meno che le strade non siano coperte da uno strato di neve o di ghiaccio sufficiente ad evitare il danneggiamento della sede stradale.

Art. 10

Siepi e alberi prospicienti le strade

1. Per le distanze dal confine stradale da rispettare ai fini della piantumazione di siepi ed alberi si osservano le distanze previste dal Codice della Strada e dal relativo regolamento di esecuzione.
2. I proprietari o i conduttori dei fondi frontisti di strade comunali, vicinali e private aperte al pubblico, con siepi, alberi e vegetazioni varie, in prossimità del confine stradale, sono tenuti a sfrondare i rami protesi sulla sede stradale a quote inferiori a metri 5 (cinque), sui marciapiedi od altri passaggi pedonali ciclabili inferiori a metri 3 (tre), onde consentire adeguata visibilità e libera circolazione dei veicoli e dei pedoni. I rami e le fronde degli alberi non dovranno in alcun modo creare ostacolo alla segnaletica stradale, alla pubblica illuminazione e/o altre infrastrutture stradali. Le radici degli alberi protese verso la pubblica via dovranno essere recise in modo da non alterare la pavimentazione della stessa o altre infrastrutture stradali salvo che gli stessi siano oggetto di tutela ambientale.
3. I proprietari o i conduttori di cui al comma precedente sono tenuti, con opportuni accorgimenti ovvero con raccolta o potature preventive, ad evitare che eventuali frutti, bacche o rami cadano sulla sede stradale creando pericolo o disagio alla circolazione. Qualora ciò avvenga dovranno intervenire tempestivamente per prevenire pericoli per la circolazione.
4. Gli alberi piantumati nelle vicinanze delle strade comunali, vicinali e private aperte al pubblico, che per la loro altezza, grossezza ed inclinazione possano cadere ed arrecare pericolo per la circolazione stradale dovranno essere rimossi.
5. Chiunque violi le disposizioni di cui al comma 2 è tenuto a procedere allo sfrondamento in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sul fondo, ai quali tale violazione sia imputabile. L'autorità comunale competente dispone con ordinanza le operazioni a tal fine necessarie ed il termine entro cui provvedere, decorso il quale l'ente procede all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle spese sostenute.

Art. 11

Piantumazioni ai confini

1. Per le piantumazioni di alberi, viti e siepi al confine delle proprietà private si applicano le disposizioni dell'articolo 892 del codice civile (allegato 1):
 - a) tre metri per gli alberi di alto fusto. Rispetto alle distanze, si considerano alberi di alto fusto quelli il cui fusto semplice o diviso in rami, sorge ad altezza notevole, come sono i noci, i castagni, le querce, i pini, i cipressi, gli olmi, i pioppi, i platani e simili;
 - b) un metro e mezzo per gli alberi di non alto fusto. Sono reputati tali quelli il cui fusto, sorto ad altezza non superiore a tre metri, si diffonde in rami;
 - c) mezzo metro per le viti, gli arbusti, le siepi vive, le piante da frutto di altezza non maggiore a due metri e mezzo;



COMUNE DI BOLOGNOLA

Provincia di Macerata

Via L. Maurizi, 21- 62035 Bolognola

tel e fax 0737/520225 - C.F. 81000910430

P. Iva 00347620437 E mail comune@bolognola.sinp.net

d) un metro qualora le siepi siano di ontano, di castagno o di altre piante simili che si recidono periodicamente vicino al ceppo, e di due metri per le siepi di robinie.

2. La distanza si misura dalla linea del confine alla base esterna del tronco dell'albero nel tempo della piantagione, o dalla linea stessa al luogo ove fu fatta la semina.

3. Le distanze anzidette non si devono osservare se sul confine esiste un muro divisorio, proprio o comune, purché le piante siano tenute ad altezza che non ecceda la sommità del muro.

4. Per il taglio di rami e/o radici che invadono il fondo del vicino si applicano le seguenti disposizioni di cui all'art. 896 del codice civile: quegli sul cui fondo si protendono i rami degli alberi del vicino può in qualunque tempo costringerlo a tagliarli, e può egli stesso tagliare le radici che si addentrano nel suo fondo, salvi gli usi locali.

5. Se gli usi locali non dispongono diversamente, i frutti naturalmente caduti dai rami protesi sul fondo del vicino appartengono al proprietario del fondo su cui sono caduti.

6. Se a norma degli usi locali i frutti appartengono al proprietario dell'albero, il proprietario del fondo deve permettere l'accesso a chi vuole riprendere la cosa sua o consegnare la cosa ai sensi dell'art. 843 c.c.

Ai proprietari o ai conduttori del fondo è fatto obbligo di mantenere in efficienza la viabilità podereale e di rispettare gli alberi isolati o a gruppi nonché le siepi e i filari d'alberi confinari, ai sensi di quanto previsto dalle leggi regionali in materia, salvo il permesso dell'Autorità competente.

Art. 12

Irrigazione

1. L'irrigazione delle colture deve essere effettuata in modo tale da non arrecare danni o molestie a terzi.

2. L'irrigazione dei terreni laterali alle strade pubbliche deve essere regolata in modo tale che le acque non cadano sulla sede stradale, né comunque intersechino questa e le sue pertinenze, al fine di evitare qualunque danno al corpo stradale o pericolo per la circolazione.

3. In ottemperanza agli obblighi di cui al comma 2 del presente articolo, gli aventi diritto sui terreni laterali sui quali si effettua l'irrigazione devono collocare gli apparecchi per l'irrigazione ad una distanza dal confine stradale ed in una posizione tale da prevenire la caduta di acqua sulla carreggiata, ed inoltre devono realizzare le opportune canalizzazioni per evitare che l'acqua irrigua invada, anche occasionalmente, la sede stradale.

Art. 13

Irrorazione con prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti

1. Nelle zone agricole è consentita l'irrorazione di fitosanitari e loro coadiuvanti purché la miscela irrorata non raggiunga persone, animali o veicoli transitanti lungo le strade.

2. L'irrorazione con prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti è vietata in presenza di brezza, ovvero di vento tale da rendere foglie e rametti costantemente agitati.

3. Fatte salve le norme vigenti in materia di tutela delle acque potabili, in prossimità di fiumi, pozzi e canali ed altri corpi idrici l'irrorazione con prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti può essere effettuata solo nel caso in cui vengano adottate tutte le misure e le cautele atte ad evitare che il prodotto irrorato raggiunga il corpo idrico e le sue immediate vicinanze.

Art. 14



COMUNE DI BOLOGNOLA

Provincia di Macerata

Via L. Maurizi, 21- 62035 Bolognola

tel e fax 0737/520225 - C.F. 81000910430

P. Iva 00347620437 E mail comune@bolognola.sinp.net

Deriva di prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti

1. L'irrorazione di prodotti fitosanitari è consentita purché la miscela irrorata, durante il fenomeno della deriva, non raggiunga persone, animali, la proprietà di terzi o veicoli transitanti lungo le vie.

Art. 15

Rifornimento, lavaggio, scarico e manutenzione delle attrezzature irroranti

1. Le operazioni di rifornimento, lavaggio e scarico di eventuali residui e la manutenzione delle attrezzature utilizzate per la distribuzione di prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti non possono essere effettuate in luogo pubblico o aperto al pubblico.

2. Il rifornimento delle cisterne delle attrezzature irroranti deve essere effettuato con metodi e dispositivi tecnici che siano idonei a prevenire l'immissione di miscela nei corpi idrici e nelle reti degli acquedotti.

3. E' vietato il rifornimento delle cisterne delle attrezzature irroranti con un collegamento diretto con le condotte di acque potabili; qualora si intenda rifornire le attrezzature irroranti con acqua potabile, la stessa deve essere prelevata con cisterne non contaminate da prodotti fitosanitari e da altre sostanze nocive.

4. Qualunque siano le cisterne di rifornimento, queste devono essere collegate alla fonte con sistemi di prelievo che permettano la trascinazione delle acque dai contenitori e che impediscano fenomeni di riflusso nella condotta idrica.

5. Per il rifornimento delle cisterne delle attrezzature irroranti, è ammesso il prelievo da corsi d'acqua o canali irrigui solo nel caso in cui si utilizzi uno specifico dispositivo di prelievo dotato di sistema antiriflusso ed a condizione che le cisterne non siano tenute a pressione.

6. E' vietato lo scarico concentrato in forma puntuale della miscela residua e delle acque di lavaggio del circuito delle attrezzature impiegate per la distribuzione di fitosanitari e loro coadiuvanti; la eliminazione di tali residui è consentita, oltre che con il conferimento a ditte specializzate nello smaltimento di rifiuti pericolosi, mediante la redistribuzione diffusa e non puntuale degli stessi nel fondo ove è stato effettuato l'intervento di irrorazione.

7. E' vietato lo scarico della miscela residua e delle acque di lavaggio delle attrezzature irroranti in corsi o specchi d'acqua, fogne, canali, cunette stradali, scoline e pozzi.

Art. 16

Smaltimento dei contenitori vuoti di prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti

1. I contenitori vuoti di prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti devono essere conferiti a ditte abilitate alla raccolta ed al trasporto dei rifiuti speciali o smaltiti presso impianti autorizzati; qualora nel territorio comunale non sia ancora stato attivato un servizio di gestione di tali rifiuti, i contenitori vuoti di prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti devono essere temporaneamente conservati, ai sensi e nel rispetto dell'art.183 comma 1 lettera m) del DLGS 03.04.2006, n.152, in luoghi protetti ed inaccessibili a persone non autorizzate ed agli animali.

2. I luoghi di stoccaggio dovranno essere individuati prima del loro uso e mostrati all'autorità competente in caso di controllo.

Art. 17

Conservazione dei prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti

1. I prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti devono essere conservati in luoghi o contenitori adeguatamente areati, non umidi, inaccessibili a persone non autorizzate e ad animali, e laddove non siano presenti derrate alimentari, mangimi o foraggi.

2. All'esterno dei locali o sui contenitori di stoccaggio dei prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti deve essere apposto un idoneo cartello recante la dicitura "Materiale tossico" o "Veleno" o "Simili".

3. I luoghi di stoccaggio dovranno essere individuati prima del loro uso e mostrati all'autorità competente in caso di controllo.



COMUNE DI BOLOGNOLA

Provincia di Macerata

Via L. Maurizi, 21- 62035 Bolognola

tel e fax 0737/520225 - C.F. 81000910430

P. Iva 00347620437 E mail comune@bolognola.sinp.net

Art. 18

Violazioni reiterate

1. In caso di reiterazione di violazioni al presente regolamento (articolo 8bis della Legge n. 689/81) si applica il massimo della sanzione pecuniaria.

Art. 19

Sanzioni pecuniarie

1. Salvo che la legge non disponga altrimenti, l'inosservanza delle norme al presente regolamento è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 a € 500,00

2. Per l'applicazione delle sanzioni previste dal presente Regolamento si applicano le disposizioni di cui alla Legge 24 novembre 1981 n. 689.

Art. 20

Esercizio del pascolo

1. I proprietari e conduttori di mandrie e greggi oltre alle disposizioni contenute nel presente regolamento sono tenuti ad osservare le disposizioni di polizia veterinaria e quelle igienicosanitarie impartite dalle competenti autorità.

2. Nessuno potrà condurre al pascolo animali propri o altrui, nei beni altrui o in quelli comunali, in qualsiasi stagione dell'anno, senza autorizzazione scritta dei privati proprietari o del Comune. 3. Il divieto non si applica per i terreni di proprietà del Comune destinati al pascolo promiscuo o di proprietà di privati, gravati dalla servitù di pascolo a favore del Comune e dallo stesso destinati al pascolo, salvo il diritto di affrancazione previsto dalla legge.

Art. 21

Modalità e condizioni per il pascolo

1. Possono godere dei pascoli gli aventi diritto esclusivamente per il bestiame proprio e nella sola parte del territorio assegnata al capoluogo o alla frazione nella quale ciascuno di essi risiede.

2. Il pascolo è vietato ai non residenti e ai residenti nelle zone diverse da quelle loro assegnate, salvo espressa autorizzazione dell'Amministrazione Comunale.

3. Gli aventi diritto al pascolo non possono condurvi bestiame di proprietà di chi non vi abbia diritto e l'inosservanza di tale divieto comporterà l'obbligo dell'immediato allontanamento del bestiame dal territorio comunale a cura e spese del responsabile dell'abuso e il pagamento della sanzione prevista dal presente regolamento.

4. E' vietato agli allevatori residenti nel Comune di Bolognola di avanzare richiesta di pascolo per bestiame appartenente a persone residenti fuori Comune. La richiesta eventualmente presentata non potrà essere presa in considerazione.

5. Nessuno potrà condurre animali al pascolo su terreni altrui quando vi siano frutti pendenti e sino a quando non siano stati completamente raccolti.



COMUNE DI BOLOGNOLA

Provincia di Macerata

Via L. Maurizi, 21- 62035 Bolognola

tel e fax 0737/520225 - C.F. 81000910430

P. Iva 00347620437 E mail comune@bolognola.sinp.net

6. I proprietari dei fondi, per il tempo in cui questi sono soggetti alla servitù di uso civico, non potranno eseguirvi lavori o coltivarli a danno degli utenti della servitù.

7. L'utente dell'uso civico di pascolo ha l'obbligo di non danneggiare le aree pascolive e non gli è consentito di asportare il letame che ivi si produce.

8. L'utente di uso civico e i suoi incaricati saranno responsabili, per il periodo autorizzato, di tutti i danni da loro causati e che si dovessero verificare nella zona assegnata per l'esercizio del pascolo e lungo le zone attraversate, esonerando il Comune da qualsiasi responsabilità.

9. Non potrà essere avanzata dall'allevatore alcuna richiesta di risarcimento danni nei confronti del Comune in caso di morte di animali a causa di malattie infettive e ciò anche quando risulti che la malattia è stata contratta nel fondo pascolato, salvo quanto previsto dalle norme regionali e nazionali a riguardo.

Art. 22

Periodi di Pascolo

1. Il pascolo può essere esercitato:

A)- Ad altitudine compresa fra 700 e 1000 metri s.l.m. solo dal 15 maggio al 15 ottobre;

B)- Ad altitudine superiore ai 1000 metri s.l.m. solo dal 1° giugno al 1° ottobre;

C)- ad altitudine inferiore a 700 metri s.l.m. tutto l'anno.

2. I periodi di pascolo di cui ai punti A) e B) del precedente comma possono essere ampliati in deroga solo con espresso provvedimento della Amministrazione Provinciale.

3. I vincoli altimetrici e temporali di cui al 1° comma del presente articolo non si applicano alle aree non soggette a vincolo idrogeologico ai sensi del R.D.L. n.3267 del 30.12.1923.

Art. 23

Monticazione e Demonticazione

1. Il rilascio dell'autorizzazione alla monticazione degli animali di qualsiasi specie è subordinato all'adempimento dei seguenti obblighi, anche per i territori dell'Amministrazione Speciale Beni Uso Civico:

A) – Domanda da inoltrare al Sindaco da parte dei proprietari intestatari dei codici aziendali dell'allevamento (Mod. 6 del RPV n.320 dell'8.2.1954), almeno quindici giorni prima della data presunta di monticazione, indicante il numero complessivo, diviso per specie e categoria, dei capi di bestiame che si intende voler monticare, completa dei seguenti allegati:

a. Elenco degli identificativi del bestiame (elettronici e non);

b. Fotocopia dei passaporti per la specie bovina e equina, da cui sia chiaramente leggibile il contrassegno di identificazione individuale;

c. Fotocopia del registro aziendale per gli ovi-caprini; 6

d. Dichiarazione scritta relativa alla disponibilità di pascolo documentata come previsto dal D.P.G.R. n.76 del 23/04/2001 e dalla Deliberazione G.R. n.934 del 03/08/2004 e s.m.i.;

e. Dichiarazione scritta contenente le generalità e la residenza dell'addetto alla custodia dei capi, qualora trattasi di persona diversa dal proprietario;

f. Dichiarazione scritta recante l'indicazione del luogo di demonticazione di cui al comma 2 del presente articolo.



COMUNE DI BOLOGNOLA

Provincia di Macerata

Via L. Maurizi, 21- 62035 Bolognola

tel e fax 0737/520225 - C.F. 81000910430

P. Iva 00347620437 E mail comune@bolognola.sinp.net

B) - Nulla osta sanitario rilasciato, previo nulla-osta amministrativo del Sindaco, dal servizio veterinario competente per territorio (A.S.U.R. Marche - Z.T. n.10 di Camerino);

C)- Certificato veterinario, conforme al modello 7 RPV N.320 dell'8.2.1954 , sottoscritto anche dal Sindaco, rilasciato dal Servizio Veterinario competente per territorio entro le 72 ore antecedenti la movimentazione degli animali, attestante che gli stessi provengono da località indenni da malattie infettive e diffuse e che sono stati visitati prima della partenza e riconosciuti sani. La visita veterinaria preliminare alla certificazione di cui sopra deve essere effettuata presso il luogo di demonticazione.

2. E' fatto obbligo al proprietario o detentore del codice aziendale, a semplice richiesta delle autorità vigilanti, di mettersi immediatamente a completa disposizione delle stesse , provvedendo a radunare il bestiame e ad eseguire con la massima diligenza tutte le operazioni che gli verranno richieste nell'ambito delle attività di controllo e verifica. A chi non ottempererà sarà applicata la sanzione amministrativa pecuniaria stabilita dal presente regolamento.

3. L'apposizione della firma da parte del Sindaco sul modello 7 R.P.V. 320/1954 costituisce autorizzazione definitiva alla monticazione.

4. In mancanza di uno dei sopraelencati documenti e/o allegati, l'autorizzazione non potrà essere rilasciata.

5. In assenza di autorizzazione alla monticazione non potrà essere rilasciata alcuna certificazione relativa alla monticazione stessa.

6. Le domande presentate in ritardo potranno essere accolte a discrezione del Sindaco, comportando ciò il pagamento della tassa pascolo prevista, maggiorata di un terzo.

7. Il rilascio dell'autorizzazione del Sindaco è subordinato all'esito favorevole del controllo effettuato dal Veterinario Ufficiale. Il prescritto parere sanitario per lo spostamento e copie delle certificazioni sanitarie rilasciate devono essere immediatamente comunicati per iscritto al Sindaco, che provvederà al rilascio o al diniego dell'autorizzazione.

8. Il rilascio dell'autorizzazione alla demonticazione degli animali di qualsiasi specie spetta al Sindaco mediante apposizione della sua firma a tergo del modello 7 R.P.V. n.320 anche per i territori dell'Amministrazione Speciale Beni Uso Civico.

9. L'autorizzazione alla monticazione e alla demonticazione potrà essere ritirata personalmente dall'allevatore proprietario solo allorquando lo stesso abbia ottemperato a tutti gli adempimenti richiesti dal presente regolamento e dalle norme vigenti. E' consentito delegare altri per iscritto per il ritiro dell'autorizzazione .

10. Gli spostamenti di bestiame da una zona di pascolo ad un'altra del territorio comunale, sono consentiti su autorizzazione del Sindaco e dietro presentazione della domanda (modello 6 R.P.V. n.320/54) da parte dell'allevatore con allegata la dichiarazione di provenienza degli animali (modello 4 R.P.V. n.320/54) sottoscritta dall'allevatore e dal veterinario dell'ASUR Marche – Z.T. n.10 competente per territorio. A chi non ottempererà sarà applicata la sanzione amministrativa pecuniaria stabilita dal presente regolamento.

11. Le variazioni successive in ordine alle modalità di presentazione della domanda di cui al comma 1 del presente articolo, alla documentazione da allegare e alle ulteriori disposizioni 8 di dettaglio vengono demandate alla Giunta Comunale.

Art.24

Vertenze giudiziarie e morosità



COMUNE DI BOLOGNOLA

Provincia di Macerata

Via L. Maurizi, 21- 62035 Bolognola

tel e fax 0737/520225 - C.F. 81000910430

P. Iva 00347620437 E mail comune@bolognola.sinp.net

1. Non potranno, altresì, ottenere l'autorizzazione e/o la concessione o l'affitto del pascolo tutti coloro nei confronti dei quali saranno intrapresi dal Comune procedimenti esecutivi per morosità nelle materie disciplinate dal presente regolamento dopo la sua entrata in vigore.

Art.25

Monticazione abusiva

1. Il bestiame al pascolo deve sempre essere identificabile, mediante sistemi certi di riconoscimento.
2. Le seguenti condotte integrano la situazione di monticazione abusiva, punita ai sensi dell'art.23 con la sanzione amministrativa da € 250,00 a € 500,00: - conduzione o abbandono di bestiame al pascolo in carenza dei prescritti requisiti di identificazione o senza autorizzazione sanitaria, senza l'autorizzazione di cui all'art.2 comma 2 del presente regolamento e/o senza quella di cui all'art.6; - mancato rispetto dei periodi previsti per la monticazione; - mancato rispetto delle prescrizioni circa l'altitudine ove è consentito il pascolo; - introduzione del bestiame nel Comune di Bolognola provenendo da altro Comune in carenza di autorizzazione allo spostamento; - attuazione dello stazionamento del bestiame in zona diversa da quella assegnata nel territorio del Comune di Bolognola.

Art. 26

Sanzioni accessorie

1. Per le violazioni alle norme del presente regolamento di cui agli articoli 6 e 7 all'applicazione della sanzione pecuniaria consegue l'obbligo del ripristino dello stato dei luoghi o di rimozione delle opere abusive.

Art. 27

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore trascorsi quindici giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio.



COMUNE DI BOLOGNOLA

Provincia di Macerata


Via L. Maurizi, 21- 62035 Bolognola

tel e fax 0737/520225 - C.F. 81000910430

P. Iva 00347620437 E mail comune@bolognola.sinp.net

ALLEGATO 1

DISTANZE DI RISPETTO PER LE ACQUE PUBBLICHE DELLE PIANTUMAZIONI

	
COMUNE DI BOLOGNOLA PROVINCIA DI MACERATA	
REGOLAMENTO DI POLIZIA RURALE	
DISTANZE DI RISPETTO PER LE ACQUE PUBBLICHE DELLE PIANTUMAZIONI	
ALLEGATO	1



COMUNE DI BOLOGNOLA

Provincia di Macerata







Via L. Maurizi, 21- 62035 Bolognola

tel e fax 0737/520225 - C.F. 81000910430

P. Iva 00347620437 E mail comune@bolognola.sinp.net

ALLEGATO 2

DISTANZE PER LA PIANTUMAZIONE AI BORDI DELLE PROPRIETÀ

 <p>A ALBERI ALTO FUSTO 3.00 MT</p>	 <p>B ALBERI PICCOLO FUSTO E SIEPI 0.50 M</p>
 <p>C CEPPAIE 1.00 M</p>	 <p>A ALBERI ALTO FUSTO almeno 3 mt</p>
	 <p>B ALBERI PICCOLO FUSTO E SIEPI Almeno 0,50 mt</p>
	 <p>C CEPPAIE ALMENO 1,00 mt.</p>
COMUNE DI BOLOGNOLA PROVINCIA DI MACERATA	
REGOLAMENTO DI POLIZIA RURALE	
DISTANZE PER LE PIANTUMAZIONI AI BORDI DELLE PROPRIETÀ	
ALLEGATO	2